

SEPARAZIONE E DIVORZIO BREVE IN COMUNE

LE NOVITA' DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.6/2015

La circolare ministeriale n. 6 del 2015 offre importanti chiarimenti applicativi con riguardo all'art. 12 del D.L.132/2014, il quale consente ai coniugi di recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o il comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e, innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate. Analogamente per la modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio.

Queste le nuove indicazioni.

Possibilità di includere nell'accordo l'assegno di mantenimento

In base a quanto specificato nella circolare n. 6/2015 l'accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile può contenere la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. Si tratterebbe, infatti, di disposizioni negoziali che fanno sorgere un rapporto di tipo obbligatorio che non produce effetti traslativi su un bene determinato.

Per questo motivo, resta esclusa la previsione della corresponsione dell'assegno periodico in un'unica soluzione, (c.d. *una tantum*), poiché in questo caso si è di fronte ad un'attribuzione patrimoniale.

Anche in caso di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio è possibile chiedere l'attribuzione di un assegno periodico, oppure la sua revoca o revisione.

L'ufficiale dello stato civile, in tutti i casi, recepirà quanto concordato senza entrare nel merito della somma pattuita o della congruità della stessa.

Sulla base di quanto specificato, non sembra essere consentito inserire nell'accordo l'assegnazione della casa familiare.

Accesso alla procedura in caso di presenza di figli minori di uno solo dei coniugi

L'art. 12, comma 2 del D.L. preclude il ricorso all'istituto per i coniugi con figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci.

Fino ad ora la disposizione era stata comunemente interpretata nel senso di rifiutare la richiesta se anche uno solo dei due coniugi avesse figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci, avuti da una precedente relazione.

La circolare 6/2015 ha chiarito che il divieto deve essere riferito ai soli figli comuni della coppia.

Decorrenza dei termini per la trasmissione dell'accordo di negoziazione al Comune

La circolare ha precisato che ai sensi dell'art. 6, n. 2 del D.L. 132/2014, il termine di dieci giorni entro il quale l'avvocato della parte che ha firmato l'accordo di negoziazione assistita deve trasmettere l'atto, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del P.M. a cura della segreteria dello stesso.

Adempimento dell'onere di trasmissione anche da parte di un solo avvocato

Fermo restando che le parti devono essere assistite ciascuna da un avvocato nel procedimento di negoziazione assistita, tuttavia la circolare specifica che anche uno solo dei due avvocati che ha assistito il coniuge e ha sottoscritto l'atto, può provvedere alla trasmissione dell'accordo al Comune.

Di conseguenza la sanzione amministrativa sarà applicata solo quando nessuno dei due avvocati provveda a trasmettere l'atto nei termini prescritti.